

## NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL C.O.N.I. E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano le seguenti attività:

### A) Motorio - Sportive

- 1) a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
- 2) di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.

### B) Formative

- 1) per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Sportive Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora l' E.P.S. desideri ottenere il riconoscimento di qualifica in ambito federale;
- 2) per gli EPS riconosciuti su base regionale, corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati di intesa con la Scuola Federale dello Sport del CONI competente per territorio (e con la Regione o Provincia autonoma di Trento o Bolzano).

### C) Sussidiarie

- 1) di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;
- 2) editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

### D) Agonismo

Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.

I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, dovranno essere concordati.

È utile anche indicare le competenze giuridiche per la formazione di Tecnici ed operatori dello sport:

#### Competenze giuridiche per la formazione in Italia di Tecnici, Istruttori ed altre figure similari di Operatori sportivi a livello nazionale

La formazione degli Operatori Sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano in Italia con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

- *il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano*
- *le Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.*
- *gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.*
- *Le Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie*

Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (conosciuto come decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I. a norma dell'art.11 della Legge 15 Marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e "la promozione della massima diffusione della pratica sportiva" nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

Lo Statuto del C.O.N.I. regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art. 26, l'ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art. 2 del Regolamento "per il

riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.

#### Competenze delle Regioni

Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli enti sportivi), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni. **Sono pertanto riconosciuti come "Istruttori, Tecnici, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori Sportivi i soggetti in possesso, alternativamente di: Diploma di Laurea in Scienze motorie, Diploma I.S.E.F. Percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.**

Pertanto gli istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari utenti.

In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie Federazioni Sportive.

#### **ACCREDITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE**

**In data 5 marzo 2003 il CSEN con numero di registrazione 7522 è stato ufficialmente accreditato quale Ente Nazionale preposto alle attività formative di Educazione Continua in Medicina. Con tale importante riconoscimento il CSEN è in grado di potenziare la propria struttura quale organizzatore di corsi di formazione ed eventi rientranti nell'ambito dello sport e attività motoria relazionata alla salute. Ne sono un esempio le problematiche connesse, alla terza età, al doping, all'alimentazione, ai traumi da sforzo, ai paramorfismi in genere, ecc..**

**Come stabilito dalla normativa ministeriale, qualora se ne faccia richiesta, sarà assegnato un credito formativo che varrà come punteggio ai fini lavorativi.**

**Attività di formazione interna di idonei quadri direttivi e tecnici (art. 2 comma 3 e 7 dello statuto dell'Ente).**